

 Ministero dell'Istruzione e del Merito	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. CARDUCCI" di OLGINATE – GARLATE – VALGREGHENTINO Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado Via Redaelli, 16/A – 23854 OLGINATE (LC) C.F. 83008880136 – codice univoco ufficio UFEA8E P.E.C.:lcic81900a@pec.istruzione.it E-mail: lcic81900a@istruzione.it Tel: 0341/681423 –Sito: icolginate.edu.it	
--	---	--

All'Albo on line
All'Amministrazione Trasparente
Agli atti

OGGETTO: Decisione a contrarre per l'affidamento diretto per la fornitura di n.5 condizionatori per gli uffici di segreteria, vicepresidenza e presidenza dell'I.C. Carducci di Olginate ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs.36/2023, per un importo contrattuale pari a € 2388,51 (IVA esclusa)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO	il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;
VISTO	il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
VISTO	il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
TENUTO CONTO	delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall'articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.L. n. 129/2018;
VISTO	il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
VISTO	il Programma Annuale E.F. 2026 regolarmente approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 27/01/2026 con delibera n.129;
VISTA	la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
VISTO	il Dlgs n.36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
VISTO	l'art. 17 commi 1 e 2 del Dlgs n. 36/2023 secondo il quale (comma 1) "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; (comma 2) In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di

	carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.”
VISTO	che l’art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all’affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per il servizio di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
VISTO	l’Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 il quale definisce, all’articolo 3, comma 1, lettera d), l’affidamento diretto come “l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;
VISTO	l’Allegato II.1 al Decreto Legislativo n. 36/2023, recante <i>«Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea»</i> ;
VISTO	l’art. 48, comma 3, del Decreto Legislativo n. 36/2023, il quale prevede che «Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa»;
VISTO	l’art. 45, comma 2, lett. a), del D.L. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;
VISTO	l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
VISTO	l’art. 46, comma 1, del suddetto Decreto Interministeriale n. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, [...] ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;
VISTO	l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.;
CONSIDERATA	la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;

DATO ATTO	che, nell'ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA realizzato e gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli da affidare con la presente procedura che, nell'ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip e dello SDAPA realizzato e gestito da Consip, non risultano attive iniziative idonee a soddisfare i fabbisogni dell'Istituto, in quanto non risultano idonee a soddisfare i fabbisogni dell'Istituto;
VISTO	<i>l'art. 15 del D.lgs 36/2023, secondo il quale “Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.”</i>
RITENUTO	che il dott. Gianfranco Restivo, Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023
TENUTO CONTO	che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 114 del D.lgs 36/2023;
VISTO	l'art. 6 bis della L. 241/90, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
TENUTO CONTO	che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;
PREMESSO	che l'Amministrazione ha tra i propri obiettivi prioritari la garanzia di condizioni di lavoro salubri, sicure e dignitose per il proprio personale, nonché l'assicurazione di un idoneo livello di comfort per l'utenza che accede ai servizi d'ufficio;
RILEVATO	che i locali adibiti agli uffici di segreteria, della vicepresidenza e presidenza a causa dell'esposizione solare, dell'elevato carico termico antropico e della costante presenza di apparecchiature informatiche in funzione (PC, stampanti, server), registrano nel periodo estivo temperature particolarmente elevate e tassi di umidità superiori ai livelli di tollerabilità;
CONSIDERATO	che l'assenza o il malfunzionamento di un idoneo impianto di climatizzazione compromette il benessere microclimatico dei lavoratori, con potenziale impatto negativo sulla produttività, sulla regolarità dei servizi amministrativi e sulla salute stessa del personale dipendente;
VISTO	il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) ed in particolare l'Allegato IV che, al punto 1.9, impone al datore di lavoro l'obbligo di garantire che la temperatura nei luoghi di lavoro sia conforme all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori;
RITENUTA	pertanto, la necessità indifferibile e urgente di procedere all'acquisto di condizionatori portatili destinati ai predetti uffici di segreteria, della vicepresidenza e presidenza, al fine di ripristinare condizioni microclimatiche ottimali e adempiere ai suddetti obblighi di legge;
DATO ATTO	della necessità di acquistare n.5 condizionatori con funzione anche di riscaldamento per gli uffici di segreteria, vicepresidenza e presidenza dell'I.C. Carducci di Olginate;
CONSIDERATO	Il Comunicato del Presidente ANAC del 18 giugno 2025 – proroga del termine della possibilità di utilizzare la piattaforma PCP – che dispone la proroga <i>sine die</i> della possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP, ma solo in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle piattaforme di approvvigionamento digitale, per affidamenti di importo inferiore ad € 5.000 e per le

	fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del Codice indicate all'interno della Delibera ANAC n. 584/2023
CONSIDERATO	di prevedere una durata contrattuale pari a 2 mesi;
CONSIDERATO	che la spesa complessiva per la fornitura in parola è stata stimata in € 2388,51 IVA esclusa;
CONSIDERATO	che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00);
DATO ATTO	pertanto che dall'esito dell'istruttoria - ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del Dlgs n.36/2023 – la Stazione Appaltante reputa opportuno individuare quale soggetto affidatario il seguente operatore economico: RE GIORGIO snc di RE FABIO & C. P.IVA 00097820138 con sede legale in via Sanvirio,127 - 23852 Garlate;
TENUTO CONTO	che l'importo del presente appalto è inferiore ad € 40.000,00 e, pertanto, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 36/2023 l'operatore economico affidatario attesta con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.
TENUTO CONTO	in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106; con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
DATO ATTO	che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento;
CONSIDERATO	che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si applica quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
CONSIDERATO	che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
VISTO	l'art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
TENUTO CONTO	che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DECIDE

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, l'affidamento diretto avente ad oggetto la fornitura di n.5 condizionatori per gli uffici di segreteria, vicepresidenza e presidenza dell'I.C. Carducci di Olginate all'operatore RE GIORGIO snc di RE FABIO & C. P.IVA 00097820138 con sede legale in via Sanvirio,127 -23852 Garlate; per un importo complessivo pari ad € 2388,51 IVA esclusa,
- di autorizzare la spesa complessiva presunta di € 2913,98 (IVA inclusa) da imputare sul capitolo A2 dell'E.F. 2026;

- di procedere alla stipula del contratto nei modi e nelle forme previste dall'art. 18 del D.lgs 36/2023;
- di nominare il dott. Gianfranco Restivo, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 114 del D.lgs 36/2023;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Il Dirigente Scolastico
Gianfranco Restivo